

IMPOSTE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

La nuova determinazione della base imponibile e introduzione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (articolo 2, comma 1)

Il comma 1, lettera a), apporta modifiche all'art.3 del Tuir, relativo alla base imponibile, effettuando il coordinamento tra le disposizioni vigenti in tema di determinazione della base imponibile e il nuovo art. 10-bis del Tuir che prevede l'introduzione della nuova deduzione che assicuri la progressività dell'imposizione.

In particolare, il comma 1 del nuovo art. 10-bis prevede una deduzione dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta sui dividendi, e al netto degli oneri deducibili, pari a Euro 3.000. Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta.

L'art. 10-bis del Tuir individua ulteriori deduzioni, fino a un massimo di 4.500,00 Euro, che competono in misura diversa, a seconda del tipo di reddito, e devono essere rapportate, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi da pensione, al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

La deduzione, che realizza la cd. No-tax area, spetta in misura piena solamente per i redditi medio-bassi, mentre decresce progressivamente, fino ad annullarsi, per i redditi medio-alti, e comunque oltre 26.000 Euro.

Aliquote IRPEF (articolo 2, comma 1)

Le aliquote dell'IRPEF valide per il 2003 restano cinque, ma vengono modificati sia gli scaglioni di reddito sulle quali le stesse si applicano, sia la loro misura.

L'art. 11 del Tuir risulta così modificato:

“L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art.10) e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (art. 10-bis), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 Euro	23%
b) oltre 15.000 Euro e fino a 29.000 Euro	29%
c) oltre 29.000 Euro e fino a 32.600 Euro	31%
b) oltre 32.600 Euro e fino a 70.000 Euro	39%
b) oltre 70.000 Euro	45%”

Revisione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa (articolo 2, comma 1)

Le nuove disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), sostituiscono l'art. 13 del Tuir e confermano il riconoscimento di specifiche detrazioni dall'imposta lorda, qualora nel reddito complessivo del contribuente confluiscono anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi di pensione, e redditi di lavoro autonomo o d'impresa minore. Quindi l'importo della detrazione spettante varia secondo prestabilite fasce di reddito, perché commisurato al reddito complessivo del contribuente e non più all'ammontare dei singoli redditi. Inoltre, l'importo della detrazione non deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, ma compete in misura piena qualora si verificano i requisiti previsti dalla norma.

Aliquote IRPEF – clausola di salvaguardia (articolo 2, comma 3)

La clausola di salvaguardia è diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una maggiore imposta, rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002.

In sede di dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti potranno applicare le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio (articolo 2, commi 5 e 6)

Con la legge Finanziaria 2003, viene prorogata, ma solo fino al 30 settembre 2003, la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista dall'art. 1 della legge n. 449/1997.

La detrazione del 36%, che comprende anche gli interventi di bonifica dall'amianto, compete per le spese sostenute per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 Euro, ed è ripartibile obbligatoriamente in 10 periodi d'imposta (i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, potranno ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali costanti di pari importo).

In caso di cessione dell'immobile, all'acquirente competono esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

In caso di successione, le detrazioni competono solo all'erede che conservi la detenzione materiale diretta dell'immobile.

Sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF (articolo 3, comma 1)

Vengono sospesi gli aumenti delle addizionali all'IRPEF per i Comuni e Regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non si raggiunga un accordo sul federalismo fiscale, ai sensi del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.

IVA

Proroga dell'aliquota ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 2, comma 6)

Viene prorogata al 30 settembre 2003 l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, previsti dall'art.31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457.

Indetraibilità dell'IVA su operazioni riferite a mezzi di trasporto (articolo 2, comma 13)

L'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli (art.19-bis1 del D.PR. n. 633/1972) è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003, fermo restando che, limitatamente all'acquisto, all'importazione ed all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli, la indetraibilità è ridotta al 90% del relativo ammontare ed al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

IMPOSTE SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE

Misura del credito d'imposta sui dividendi (articolo 4, comma 1, lett. a)

L'art. 4, comma 1, lettera a) della finanziaria 2003, apporta modifiche all'art.14 del Tuir, prevedendo una riduzione della percentuale per il calcolo dei crediti d'imposta sui dividendi; infatti, se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti da società o enti commerciali soggetti ad IRPEG, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 51,51%, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, mentre, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e fino al 31 dicembre 2002, il credito d'imposta resta pari al 56,25%.

Aliquota IRPEG ridotta al 34% (articolo 4, comma 1, lett. b)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'IRPEG è ridotta al 34%.

Percentuali che concorrono a formare i "canestri di imposta" (articolo 4, comma 1, lett. c)

La riduzione dell'aliquota dell'IRPEG comporta conseguenze anche sul funzionamento dei cd. Canestri d'imposta, disciplinati dall'art. 105 del Tuir.

In particolare:

- concorre a formare l'ammontare del cd. Canestro "B" (per l'attribuzione ai soci del credito d'imposta limitato) l'imposta virtuale, corrispondente al 51,51% dei proventi considerati esenti, conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003.
- gli importi compresi nei canestri "A" e "B" sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 51,51%, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, distribuiti ai soci o partecipanti, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003.

IRAP

Riduzione dell'IRAP: modifiche nella determinazione della base imponibile, variazione delle deduzioni (articolo 5)

L'art. 5 della Finanziaria 2003 modifica le regole dell'imposta regionale sulle attività produttive al fine di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare a tassazione; tale disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Le novità riguardano:

- l'esclusione, dalla base imponibile degli enti privati non commerciali e delle Amministrazioni pubbliche, delle somme, esenti dall'IRPEF, relative a borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- la deducibilità integrale delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- la deducibilità, per le imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;

- il riconoscimento per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche, con ricavi rilevanti ai fini IRAP non superiori a 400.000,00 Euro, di una deduzione dall'imponibile pari a 2.000,00 Euro – ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro – per ogni dipendente impiegato fino a un massimo di cinque. Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dipendenti, non si dovrà tenere conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione e lavoro;
- la deduzione forfetaria attualmente esistente (per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle A.P.), sale da 5.164,57 (10 milioni di lire) a 7.500,00 Euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 Euro, e viene ragguagliata ad anno solare in caso di periodo d'imposta superiore o inferiore a 12 mesi;
- l'esclusione dalla base imponibile dei contributi erogati in base a leggi statali, solo quando sono correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione; fuori da questa ipotesi, i predetti contributi sono imponibili, anche quando sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, eccezion fatta per l'esplicita previsione della singola legge che ha istituito e disciplinato il contributo statale;
- l'indeducibilità dalla base imponibile dei compensi corrisposti a fronte di attività commerciali non esercitate abitualmente, al pari di quanto già previsto per i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

SCUDO FISCALE

Emersione di attività detenute all'estero (articolo 20)

Si riaprono i termini (dal 1° gennaio al 30 giugno) per godere dei benefici fiscali previsti dall'emersione di attività detenute all'estero. Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione possono accedere allo scudo mediante il pagamento di un onere sostitutivo pari:

- al 2,5% dell'importo dichiarato, se perfezionate entro il 16 aprile 2003;
- al 4% dell'importo dichiarato nelle ipotesi di emersione perfezionata successivamente al 16 aprile ed entro il 30 giugno.

Dal 1° gennaio al 30 giugno è possibile, quindi, presentare una nuova dichiarazione riservata e procedere al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività ancora detenute all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi di cui al D.L. n.167/1990.

La Finanziaria 2003 offre la possibilità, anche ai titolari di redditi d'impresa, siano società o persone fisiche – relativamente ai redditi d'impresa posseduti – di regolarizzare attività e redditi esteri, presentando una dichiarazione integrativa in forma riservata. Gli effetti della suddetta operazione consistono nella estinzione delle sanzioni amministrative, nella preclusione da accertamenti tributari e contributivi, e nella esclusione della punibilità per determinati reati tributari, comuni e societari, a condizione che si proceda alla regolarizzazione delle scritture contabili.

ICI

Nuova proroga dei termini per l'accertamento ai fini ICI (articolo 31)

Con l'art. 31 la Finanziaria ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, che scadevano il 31 dicembre 2002, sono stati prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO

Abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro (articolo 44, comma 1)

Viene esteso con decorrenza dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità nei casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

Aumento dell'aliquota di finanziamento per gli iscritti alla gestione previdenziale separata (articolo 44, comma 6)

Per gli emolumenti corrisposti, a partire dal 1° gennaio 2003, ai collaboratori coordinati e continuativi, titolari di pensione diretta, il contributo INPS alla gestione separata passa dal 10% al 12,5% (mentre salirà al 15% dal 1° gennaio 2004).

Da quest'anno, quindi, il contributo alla gestione separata si articola in tre aliquote:

- 10% per i soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e per i titolari di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità);
- 12,50% per i soggetti titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità e così via);
- 14% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati.

L'importo del massimale contributivo annuo, per il 2003, è pari a 80.391,00 Euro.

EROGAZIONI LIBERALI

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche (articolo 59)

Sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500,00 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che, alla data del 1° gennaio 2003, svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche.

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 62)

La Finanziaria 2003 ha stabilito delle regole al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, fornendo all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Attribuzione del contributo (articolo 63)

E' stato prorogato al 31 dicembre 2006 l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma del credito d'imposta (art. 7 della legge n.388/2000). A partire dal 1° gennaio 2003 l'incremento occupazionale consente di ottenere un credito d'imposta pari a 100,00 Euro per ogni nuovo assunto, che diventano 150,00 Euro se si tratta di un lavoratore di età superiore a 45 anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di Euro. Se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate ovvero nel Mezzogiorno, i datori di lavoro potranno usufruire di un ulteriore contributo di 300,00 Euro.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI RICEVITORI PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE E PER L'ACCESSO A LARGA BANDA AD INTERNET (articolo 89)

Per l'anno 2003 viene riconosciuto un contributo statale alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi, che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale (pari a 150,00 Euro), e alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet (pari a 75,00 Euro).

C O N D O N O

Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche)

Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (articolo 7)

La Finanziaria 2003 consente ai titolari di redditi d'impresa, di redditi di lavoro autonomo e agli imprenditori agricoli, di definire automaticamente i redditi relativi a ciascuna annualità per la quale non sono scaduti i termini per l'accertamento. Si ha quindi che :

- a fini delle imposte dirette e dell'IRAP è possibile definire le annualità dal 1997 al 2001;
- ai fini IVA è possibile definire le annualità dal 1998 al 2001.

La definizione automatica è applicabile ad uno o più periodi d'imposta.

Sono esclusi da tale agevolazione fiscale i seguenti soggetti:

- 1) coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero l'hanno presentata omettendo il reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa;
- 2) coloro che hanno dichiarato ricavi/compensi di importo annuo superiore a Euro 5.164.569;
- 3) coloro che alla data del 1° gennaio 2003 hanno ricevuto la notifica di uno dei seguenti atti:
 - processo verbale di constatazione con esito positivo;
 - avviso di accertamento ai fini IVA, imposte sui redditi, IRAP;
 - invito al contraddittorio per accertamento con adesione;
 - procedimento penale per i reati tributari previsti dal Dlgs. 74/2000.

La definizione automatica si perfeziona con il versamento (entro il 20 giugno 2003), mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi, determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, o in alternativa sulla base delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600,00 Euro per le persone fisiche e a 1.500,00 Euro per gli altri soggetti.

Con il versamento di 300,00 Euro per ciascuna annualità potranno mettersi al riparo da qualsiasi tipo di accertamento anche quei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri o degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica (così detti soggetti "congrui e coerenti"), il versamento aumenterebbe a 600,00 Euro per ciascuna annualità, nel caso di anomalie negli indici di coerenza economica (soggetti "congrui e non coerenti").

La definizione del rapporto con il fisco non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

La definizione automatica esclude la rilevanza delle eventuali perdite, risultanti dalla dichiarazione – è pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite – e comporta l'adeguamento dei contributi previdenziali al nuovo livello dei ricavi o compensi.

Il perfezionamento della definizione automatica comporta, a decorrere dal giorno (comunque entro il 20 giugno 2003) in cui viene effettuato il pagamento – totale o della prima rata – delle somme dovute, una serie di effetti rilevanti sul piano tributario e penale, ancorchè circoscritti alle categorie alle categorie di reddito oggetto di definizione; in particolare:

- inibizione dei poteri di controllo dell'ufficio;
- esclusione dell'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto;
- definitività della liquidazione delle imposte.

La definizione ai sensi del presente articolo non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni collegate.

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8)

L'articolo 8 della Finanziaria prevede la possibilità, per tutti i contribuenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. In particolare possono essere oggetto di integrazione:

- ai fini delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi, i periodi d'imposta compresi tra il 1997 e il 2001, se coincidenti con l'anno solare;
- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli anni dal 1998 al 2001.

La dichiarazione integrativa può essere presentata anche in relazione a periodi d'imposta in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria (in questo caso si possono definire anche gli anni 1996 per le imposte dirette e 1997 per l'IVA).

L'agevolazione può essere applicata ad uno o più periodi d'imposta e relativamente ad una o più imposte indicate in dichiarazione, vale a dire:

- imposte sui redditi;
- addizionali;
- imposte sostitutive;
- imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- contributi previdenziali e contributi al Servizio sanitario nazionale;
- contributo straordinario per l'Europa;
- ritenute alla fonte non operate.

Il costo della definizione è pari alle maggiori imposte risultanti dalla dichiarazione integrativa. Non sono dovuti sanzioni e interessi.

Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 6%. Se a tale condono è abbinato lo scudo fiscale (regolarizzazione delle attività detenute all'estero), è esclusa la punibilità per i reati tributari.

Il pagamento delle maggiori imposte e la presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 aprile 2003. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300,00 Euro per ciascun periodo d'imposta.

In alternativa alle modalità sopra richiamate, i contribuenti – ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta interessati dall'integrazione – possono presentare, la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati (banche, posta, e concessionari). Le banche rilasciano, agli interessati, copia della dichiarazione integrativa riservata, provvedono al versamento delle maggiori somme dovute in un'unica soluzione, entro il 24 aprile 2003, e comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle somme versate, senza indicazione dei nominativi che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

La possibilità di sanare la posizione con il fisco attraverso la dichiarazione integrativa semplice è preclusa se sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, ovvero dell'IRAP, nonché invito al contraddittorio in caso di accertamento con adesione. E' altresì preclusa la dichiarazione integrativa se sia stato già avviato un procedimento penale.

Il perfezionamento della procedura integrativa determina – limitatamente alle annualità oggetto di integrazione – la creazione di una “franchigia” pari al 100% dei maggiori imponibili (per ciascun periodo d'imposta), ovvero, al 50% delle maggiori ritenute (per ciascun periodo d'imposta), risultanti dalla dichiarazione integrativa.

La definizione comporta, nei limiti della predetta “franchigia”:

- la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati;
- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie;
- l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per determinati reati tributari.

Definizione automatica per gli anni pregressi (articolo 9) – il “Condono tombale”

Con la presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 9 della Finanziaria, i contribuenti interessati possono definire in modo automatico tutte le imposte sui redditi e assimilate, nonché, anche separatamente, l'imposta sul valore aggiunto, tutti i periodi d'imposta dal 1997 (per l'IVA 1998) sino al 2001. Non è possibile applicare la definizione con il fisco a mezzo condono tombale limitatamente a talune imposte ovvero a taluni periodi d'imposta.

Sono esclusi da tale agevolazione i redditi soggetti a tassazione separata e quelli conseguiti all'estero.

Possano ricorrere al condono tombale tutti i contribuenti a prescindere dalla natura giuridica (persona fisica o giuridica), dalla tipologia di reddito di cui si è titolari, e dal volume di redditi o dei ricavi/compensi. Fanno eccezione i sostituti d'imposta, dato che le ritenute d'acconto non possono costituire oggetto di definizione automatica.

Le somme dovute in base alla definizione automatica non sono calcolate con riferimento a maggiori imponibili, ma sulla base di apposite regole che variano a seconda che si riferiscano al settore delle imposte dirette e “assimilate” (addizionali, IRAP, sostitutive, contributo straordinario per l'Europa, e imposta sul patrimonio netto), ovvero al settore dell'IVA.

⊕ Per il settore delle imposte dirette e “assimilate”, la definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata (nel caso in cui ciascuna imposta lorda o sostitutiva superi 10.000 Euro, all'eccedenza si applica il 6%; oltre 20.000 Euro, il 4%). Per ciascun periodo, l'imposta da versare non può mai essere inferiore a determinati importi minimi:

- a) 100,00 Euro per le persone fisiche, le società semplici, e generalmente tutti i soggetti titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e di arti e professioni;
- b) importi differenti (400,00; 500,00; 600,00 Euro) che dipendono dall'ammontare dei ricavi e compensi per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni, le società e le associazioni, compresi gli enti non commerciali.

⊕ Per il settore dell'IVA, invece, il costo del condono è pari alla somma del 2% dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2% dell'imposta detratta nel medesimo periodo (se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 Euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza, sono pari all'1,5%; se superano 300.000 Euro, le percentuali applicabili sono pari all'1%).

Ai fini dell'IVA, l'importo minimo è differenziato esclusivamente in relazione al volume d'affari del contribuente:

- a) 500,00 Euro per soggetti con volume d'affari sino a 50.000,00 Euro;
- b) 600,00 Euro per soggetti con volume d'affari da 50.001,00 Euro a 180.000,00 Euro;
- c) 700,00 Euro per gli altri soggetti.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, sono dovuti, per ciascuna dichiarazione e per ciascuna annualità, i seguenti importi:

- 1.500,00 Euro per le persone fisiche;
- 3.000,00 Euro per le società e le associazioni.

Il pagamento delle imposte a seguito del condono tombale deve avvenire entro il 16 aprile 2003, con la presentazione della relativa dichiarazione.

Il perfezionamento della procedura di condono comporta i seguenti effetti:

- la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, limitatamente alle annualità ed ai tributi oggetto del condono;
- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, relativamente ai periodi d'imposta, oggetto di definizione;

con l'unica eccezione da parte dell'organo accertatore, di procedere ad accertamenti relativi ai redditi soggetti a tassazione separata (salvo che riguardo ad essi il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria nella dichiarazione originaria ovvero abbia, per tali redditi, presentato dichiarazione integrativa semplice).

Anche in questo caso, in alternativa alle modalità sopra richiamate, i contribuenti possono presentare la dichiarazione di condono in forma riservata alle banche, le quali rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata; provvedono al versamento delle maggiori somme dovute in un'unica soluzione, entro il 24 aprile 2003; e comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle somme versate, senza indicazione dei nominativi che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

Definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis)

Nuova forma di condono anche per gli omessi versamenti. Sarà possibile versare senza sanzioni le imposte e le ritenute omesse, risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31.10.2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente al 31.10.2002.

Se le somme non versate sono già state iscritte a ruolo, le sanzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16.4.2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate siano pagate entro le scadenze definite dal ruolo.

Per accedere alla sanatoria bisogna presentare una dichiarazione integrativa per via telematica, indicando, con un prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché, in caso di preventiva iscrizione a ruolo, gli estremi del ruolo che si è regolarizzato.

Proroga dei termini (articolo 10)

Con l'articolo 10, si prevede la proroga di due anni dei termini per gli accertamenti (art.43 del D.PR. 600/73 e art. 57 del D.PR. 633/72) per tutti quei contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della Finanziaria 2003.

Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga dei termini (articolo 11)

Le imposte indirette oggetto della presente definizione agevolata sono:

- Imposta di Registro;
- Imposta Ipotecaria;
- Imposta Catastale;
- Imposta sulle Successioni e Donazioni;
- INVIM;

la cui base imponibile sia stata oggetto di determinazione in una scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico.

La definizione avviene a mezzo istanza del contribuente, da presentare entro il 16 aprile 2003, con la maggiorazione del 25% degli imponibili.

La definizione riguarda i valori e gli incrementi di valore dichiarati e soggetti a rettifica, nonché le violazioni in materia di agevolazioni tributarie. Condizione per accedere alla definizione agevolata, è che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, prima del 1° gennaio 2003.

Definizione dei carichi di ruolo pregressi (articolo 12)

L'articolo 12 della Finanziaria 2003 consente la possibilità di definire in maniera agevolata i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il 31 dicembre 2000.

L'estinzione dei debiti iscritti a ruolo è condizionata al pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi, e sanzioni) e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese per l'espletamento delle procedure esecutive; non sono dovuti gli interessi di mora maturati.

Per i ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, saranno gli stessi concessionari ad inviare al debitore un invito ad avvalersi dei benefici previsti da tale articolo, unitamente al bollettino di pagamento da utilizzare.

Per i ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997, invece, non essendoci alcuna iniziativa da parte dei concessionari, i debitori dovranno recarsi direttamente presso gli sportelli delle società concessionarie, e provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento della definizione.

In ogni caso, il contribuente dovrà versare entro il 16 aprile 2003 almeno l'80% delle somme dovute; l'importo residuo dovrà invece, essere pagato entro il 16 aprile 2004.

Regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14)

La regolarizzazione delle scritture contabili riguarda solo i soggetti titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla forma giuridica. Ricorrono a tale forma di pace fiscale coloro che hanno omesso, nei periodi precedenti, imponibili fiscalmente rilevanti e che decidono di regolarizzare la loro posizione fiscale a mezzo di dichiarazioni integrative, vale a dire le imprese che abbiano presentato dichiarazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 e non anche gli imprenditori che si sono avvalsi della definizione automatica di cui all'articolo 7.

Tutti i titolari di reddito d'impresa che hanno presentato le dichiarazioni integrative, possono specificare in un apposito prospetto (redatto in forma libera e separato per ogni dichiarazione integrativa presentata) i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi già esistenti, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite, nonché evidenziare la correlazione esistente tra le predette attività e gli imponibili.

La regolarizzazione produce l'effetto di sanare tutte le irregolarità, connesse alla tenuta delle scritture contabili, dalle quali possono derivare responsabilità di natura penale o patrimoniale in capo all'imprenditore o agli amministratori.

Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli invii al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (articolo 15)

Tutti i contribuenti, a prescindere dalla forma giuridica e dal reddito dichiarato/contestato, possono definire le eventuali contestazioni (gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio, i processi verbali di constatazione) notificati dall'Amministrazione finanziaria entro il 1° gennaio 2003 e riferiti alle seguenti tipologie di imposte:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- imposta sul valore aggiunto;
- altre imposte indirette (diverse dall'IVA).

Con esclusivo riferimento agli avvisi di accertamento e agli inviti al contraddittorio è possibile definire anche i contributi previdenziali e i contributi al servizio sanitario nazionale.

Le modalità di definizione variano in relazione all'ammontare del maggior debito tributario accertato dall'ufficio o indicato dall'invito al contraddittorio o nel processo verbale, e secondo la tipologia dell'atto oggetto di definizione.

Per quanto riguarda gli inviti al contraddittorio e gli avvisi di accertamento, la definizione si perfeziona con il pagamento entro il 16 aprile 2003 di una somma pari a:

- 30% delle maggiori imposte ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti a comparire, non superiori a Euro 15.000,00;
- 32% delle maggiori imposte ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti a comparire, superiori a Euro 15.000,00 ma non superiori a Euro 50.000,00;
- 35% delle maggiori imposte ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti a comparire, superiori a Euro 50.000,00.

Per gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione sanzioni, per i quali al 1° gennaio 2003 non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso, la definizione avviene con il pagamento di una somma pari al 10% dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione (solo nel caso di violazioni formali non collegate al tributo).

La definizione dei processi verbali di constatazione varia a seconda del tributo oggetto dei rilievi verbalizzati. In particolare:

- se il verbale ha per oggetto le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, la definizione si perfeziona con il pagamento di una somma pari al 18% dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi risultanti dallo stesso verbale;
- se il verbale riguarda l'IVA, l'IRAP, e le altre imposte indirette, è dovuto il pagamento di un importo pari al 50% della maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;
- se nel verbale si fa riferimento a violazioni del sostituto d'imposta, per omessa effettuazione e versamento di ritenute, ai fini delle definizioni richieste è dovuto il pagamento di una somma pari al 35% delle maggiori ritenute omesse risultanti dal verbale;
- se trattasi di rilievi concernenti violazioni formali comportanti sanzioni non collegate al tributo, occorre versare il 10% delle sanzioni minime applicabili.

È possibile definire il processo verbale di constatazione per le singole annualità e/o singole imposte oggetto del verbale; mentre, nel caso in cui il contribuente sia interessato da più processi verbali di constatazione, relativamente alla stessa imposta e per lo stesso periodo d'imposta, ciascun processo verbale dovrà essere considerato separatamente ai fini delle modalità di calcolo e della determinazione delle somme da versare.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire, all'ufficio competente, la quietanza dell'avvenuto pagamento insieme con il prospetto esplicativo delle modalità di calcolo eseguite.

Il perfezionamento della definizione comporta la non punibilità per i reati tributari, nonché l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni accessorie.

Chiusura delle liti fiscali pendenti (articolo 16)

La Finanziaria 2003 ha previsto, all'articolo 16, la possibilità di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003. Sotto il profilo applicativo la definizione riguarda tutte le liti fiscali pendenti sia presso le Commissioni tributarie che presso il giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio; questo significa che vengono ricomprese, tra le liti definibili, anche quelle pendenti presso la Cassazione.

Viene, inoltre, specificato che le liti definibili sono solo quelle in cui l'amministrazione finanziaria è parte processuale; ciò sta a significare che sono escluse dalla definizione, ad esempio, le controversie in materia di ICI, in quanto, in relazione al suddetto tributo, la parte processuale è costituita dall'ente locale che lo gestisce e non dall'amministrazione finanziaria.

La definizione può essere effettuata mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di una somma parametrata al valore della lite, vale a dire all'importo dell'imposta che in primo grado ha formato oggetto di contestazione al netto di interessi, dell'indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate (ovvero, in caso di impugnazione di un atto relativo a sole sanzioni non collegate al tributo, all'ammontare delle sanzioni stesse) così strutturata:

- a) se il valore della lite è inferiore o eguale a 2.000,00 Euro, la definizione è pari a 150,00 Euro;
- a) se il valore della lite è, invece, superiore a 2.000,00 Euro, la definizione può essere effettuata mediante il pagamento di una somma pari al
 - 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria;
 - 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente;
 - 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata resa alcuna pronuncia sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Per ciascuna lite, l'interessato presenta una distinta domanda in carta libera, nello stesso giorno del pagamento o successivamente, ma non oltre il 21 aprile 2003.

Nel caso di precedente versamento di somme da parte del contribuente in pendenza del giudizio, lo stesso potrà scomputare dalle somme dovute quanto effettivamente versato e non potrà ottenere a rimborso l'eccedenza tra quanto in precedenza versato e quanto dovuto per la definizione.

Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale (articolo 17)

Sono, inoltre, regolarizzabili le violazioni relative al canone televisivo, e alle norme in materia di affissione.

NOVITA'

Nuove regole tra i parasubordinati

La legge delega 30/2003 sulla riforma del mercato del lavoro, ha, tra l'altro, ridefinito il rapporto di collaborazione coordinato e continuativo, precisando che non rientrano nella nozione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – soggetto al contributo da versare alla gestione separata Inps – i rapporti di lavoro meramente occasionali. L'art.4 stabilisce che, per rapporti di lavoro meramente occasionali, si intendono quelli di durata complessiva non superiore a 30 giorni, nel corso dell'anno solare con il medesimo committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, superi 5.000,00 Euro.

Interessi di mora sulle transazioni commerciali

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, si stabiliscono nuove regole per le transazioni commerciali, applicabili a tutti i contratti stipulati dopo l'8 agosto 2002. In particolare, l'applicazione e la rilevazione contabile degli interessi di mora diventa automatica e scatta dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura, dalla consegna delle merci o dalle prestazioni di servizi. Gli interessi devono essere calcolati ad un tasso pari al saggio di finanziamento della Bce, maggiorato di sette punti (nove per i prodotti alimentari) quindi, attualmente, il 10%. Il termine di pagamento e la misura degli interessi sono derogabili solo con pattuizione scritta.